

CITTÀ DI BIELLA



COPIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 087 DEL 30 NOVEMBRE 2020

OGGETTO: TURISMO/PARTECIPATE – ACQUISIZIONE ULTERIORI QUOTE SOCIETARIE NELLA “AGENZIA DI ACCOGLIENZA E PROMOZIONE TURISTICA LOCALE BIELLA, VALSESIA, VERCELLI SOCIETÀ CONSORTILE A RESPONSABILITÀ LIMITATA”

L'anno duemilaventi il giorno trenta del mese di novembre alle ore 15,00 presso la sede comunale di Palazzo Oropa si è riunito in videoconferenza il Consiglio Comunale in seduta straordinaria di prima convocazione.

Presiede la seduta il Presidente del Consiglio Comunale il sig. Marzio OLIVERO.

All'atto della discussione dell'argomento in oggetto risultano presenti n. 28 consiglieri e assenti n. 04.

BARRASSO Pietro	In videoconferenza	MAIOLATESI Edoardo	In videoconferenza
BIASSOLI Matteo	In videoconferenza	MAZZA Manuela	In videoconferenza
BOTTA Rocco	In videoconferenza	MILAN Claudio	In videoconferenza
BRUSCHI Marta	In videoconferenza	MINO Franco	In videoconferenza
CALDESI Livia	In videoconferenza	NEGGIA Corrado	In videoconferenza
COLLETTA Vito	In videoconferenza	OLIVERO Marzio	In videoconferenza
DANTONIA Giovanni	In videoconferenza	PARAGGIO Amedeo	In videoconferenza
ERCOLI Alessio	In videoconferenza	PASQUALINI Alessio	Assente
ES SAKET Mohamed	In videoconferenza	PERINI Alberto	In videoconferenza
FERRARI Gianni	In videoconferenza	RIZZO Paolo	In videoconferenza
FERRERO Andrea	In videoconferenza	ROBAZZA Paolo	In videoconferenza
FOGLIO BONDA Andrea	In videoconferenza	SPEZIGA Arturo	In videoconferenza
GALLELLO Domenico	Assente	TOPAZZO Gigliola	In videoconferenza
GENTILE Donato	In videoconferenza	VARNERO Valeria	Assente
GENTILE Sara	In videoconferenza	VIGNOLA Alessandro	In videoconferenza
MAIO Federico	Assente	ZEN Cristina	In videoconferenza

È presente il Sindaco Claudio CORRADINO.

Sono altresì presenti alla seduta, senza diritto di voto, gli assessori sigg.ri: MOSCAROLA, TOSI, GREGGIO, BESSONE, SCARAMUZZI, GAGGINO, ZAPPALÀ.

Si dà atto che la presente seduta si svolge in videoconferenza secondo i criteri stabiliti dal provvedimento emergenziale adottato dal Presidente del Consiglio Comunale il 03.04.2020 con prot. 17352.

Partecipa il Vice Segretario Generale dott. Mauro DONINI incaricato della redazione del verbale, che assiste il Presidente del Consiglio Comunale.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

N. 087 DEL 30.11.2020

TURISMO/PARTECIPATE – ACQUISIZIONE ULTERIORI QUOTE SOCIETARIE NELLA “AGENZIA DI ACCOGLIENZA E PROMOZIONE TURISTICA LOCALE BIELLA, VALSESIA, VERCELLI SOCIETÀ CONSORTILE A RESPONSABILITÀ LIMITATA”

Il sig. Presidente apre la discussione sull'argomento in oggetto.

Intervengono l'Assessore sig.ra Greggio e i Consiglieri sigg. Ferrero, Rizzo, Foglio Bonda, Maiolatesi, Caldesi, Vignola.

Per i relativi interventi si fa riferimento alla registrazione su supporto digitale, ai sensi dell'art. 40 del Regolamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari Permanenti.

Quindi,

IL CONSIGLIO COMUNALE (in seduta pubblica)

Premesso che:

- con atto repertorio n. 75.840/15922 ricevuto dal notaio dott. Raffaele Lavioso di Biella in data 30.12.2019 è stata costituita l'Agenzia di Accoglienza e Promozione Turistica Locale Biella – Valsesia – Vercelli – Società consortile a responsabilità limitata (ATL Biella, Valsesia, Vercelli), ai sensi del D.Lgs 19/08/2016 n. 175 e ss.mm.ii e della Legge Regionale 11/07/2016 n. 14 “*a seguito del progetto di fusione tra le preesistenti Azienda Turistica Locale del Biellese e Agenzia di accoglienza e promozione turistica locale della Valsesia e del Vercellese*”;
- il capitale della predetta Società, pari ad euro 400.000,00, è ripartito tra i soggetti di cui all'art. 13 comma 2 della Legge Regionale 11/07/2016 n. 14, ferma restando la prevalenza pubblica del capitale stesso;
- ad oggi la partecipazione del Comune di Biella al capitale della predetta Società è pari a euro 3.256,00 corrispondenti allo 0,81% del totale;
- la Provincia di Biella, detentrica di una partecipazione in ATL pari ad euro 99.213,00, con bando d'asta pubblica prot. n. 8729/2020 ha deciso di cedere un importo massimo della propria partecipazione pari ad euro 83.213,00 il cui valore a base di gara è stato determinato in relazione al valore nominale delle quote sociali pari ad euro 1,00 per ciascuna quota di partecipazione;
- la gara suddetta è andata deserta;

Rilevato che è interesse del Comune di Biella, unitamente agli altri Enti Locali del territorio provinciale, acquisire ulteriori quote societarie in ATL al fine di mantenere una adeguata rappresentanza del territorio biellese nel riparto delle quote di partecipazione, in modo che nell'esercizio delle funzioni attribuite alle Agenzie di Promozione Turistica Locale dalla Legge Regionale 11/07/2016 n. 14 siano tenute in debita considerazione le esigenze di Biella e della sua provincia;

Rilevato altresì che l'incremento della quota di partecipazione consentirebbe inoltre al Comune di Biella di esercitare un maggior controllo sulla qualità dei servizi resi dalla Società ed un migliore perseguimento dell'interesse pubblico nell'ambito delle politiche di sviluppo turistico locale;

Dato atto che il Comune di Biella si è pertanto fatto promotore presso gli enti pubblici territoriali della provincia di Biella di una iniziativa finalizzata all'acquisizione dell'intera quota di partecipazione in ATL Biella - Valsesia - Vercelli attualmente detenuta dalla Provincia di Biella ed ha formalizzato alla Provincia stessa, con nota del 17.9.2020, la proposta di avvio di una procedura di negoziazione diretta ai sensi dell'art. 10, comma 2, del D. Lgs. 175/2016;

Preso atto che con nota ricevuta il 6.10.2020 la Provincia di Biella ha comunicato al Comune di Biella il proprio interesse ad avviare la predetta procedura di negoziazione diretta ma limitatamente alla quota di partecipazione in ATL già oggetto della gara andata deserta e quindi per un massimo di 83.213,00 quote, ciascuna del valore nominale di Euro 1 (uno);

Preso altresì atto che, a seguito di intese con gli altri Enti Locali Territoriali interessati all'acquisizione delle quote societarie, la proposta di acquisto da parte del Comune di Biella è pari ad Euro 19.020,00 corrispondenti a n° 19.020 quote, ciascuna del valore nominale di Euro 1 (uno);

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 71 del 26.11.2019 (approvazione del progetto di fusione tra Azienda Turistica Locale del Biellese e Agenzia di Accoglienza e Promozione Turistica Locale della Valsesia e del Vercellese) e richiamate le considerazioni in essa contenute di seguito descritte:

- ✓ *Il Comune di Biella è socio della Società Consortile a Responsabilità Limitata "Azienda Turistica Locale del Biellese" con una quota di partecipazione pari a euro 1.221,00 (1,221% del Capitale Sociale);*
- ✓ *Nella contigua provincia di Vercelli opera con finalità analoghe all'Azienda Turistica Locale del Biellese, la Società Consortile a Responsabilità limitata "Agenzia di Accoglienza e Promozione Turistica della Valsesia e del Vercellese";*
- ✓ *Il D.Lgs. 175 del 19.08.2016, così come integrato e modificato dal D.Lgs. 100 del 16.06.2017 impone un piano di razionalizzazione, fusione o soppressione per quanto riguarda varie tipologie di partecipazioni societarie detenute dagli Enti Locali, sulla base di criteri volti a soddisfare requisiti di efficienza, efficacia ed economicità, relativamente sia alle Società non dirette alla produzione di beni e servizi che alle Società dirette alla produzione di beni e servizi di interesse generale per le quali si prospettino necessità di contenimento dei costi di funzionamento, ovvero che svolgano attività analoghe o similari a quelle svolte da altre Società partecipate o da enti pubblici strumentali, ovvero che nel triennio 2015-2017 e 2016-2018 abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500.000 euro (limite portato a 1 milione di euro per il triennio 2017-2019), ovvero che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;*
- ✓ *La Regione Piemonte, che possiede quote di rilievo in entrambe le Società Consortili, ha dato indicazione di procedere alla fusione tra l'Azienda Turistica Locale del Biellese e l'Agenzia di Accoglienza e Promozione Turistica Locale della Valsesia e del Vercellese, in modo da creare una nuova compagine societaria che possa soddisfare i requisiti richiesti dal D. Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii, con riserva di rivalutare successivamente la situazione*

alla luce dei risultati di bilancio anche in comparazione con altre Società operanti nel medesimo settore ubicate nel territorio piemontese;

- ✓ *Allo scopo di cui sopra, in data 11.04.2019 il Presidente dell’Azienda Turistica Locale del Biellese ha depositato il “Progetto di fusione delle Società Consortili a Responsabilità limitata Azienda Turistica Locale del Biellese e Agenzia di Accoglienza e Promozione Turistica locale della Valsesia e del Vercellese” comprensivo anche del nuovo testo dello Statuto Sociale e del nuovo riparto delle quote sociali;*

Considerato che:

- ✓ *Il progetto di fusione è volto all’unificazione dell’attività di due Società che presentano caratteristiche di omogeneità e di complementarietà e quindi porterà ad un contenimento dei costi operativi;*
- ✓ *La fusione dei due attuali soggetti in un’unica struttura consentirà di realizzare maggiore efficacia ed efficienza dei servizi prestati e di fruire di risparmi di costi gestionali grazie all’unificazione dei livelli decisionali ed alle sinergie operative discendenti dal progetto di semplificazione e snellimento;*
- ✓ *La fusione risulta funzionale alla strategia di crescita del settore dei servizi al turismo, tanto in relazione all’informazione al pubblico, quanto in funzione del sostegno agli operatori del settore e, in generale, della valorizzazione dei territori di competenza;*
- ✓ *Quanto sopra consente di realizzare un’iniziativa coerente con il dato normativo contenuto nel D.Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii.;*

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 81 del 20/12/2019 “Ragioneria – Revisione ordinaria delle partecipazioni ex art. 20 D.Lgs 19 agosto 2016 n. 175 come modificato dal Decreto Legislativo 16 giugno 2017 n. 100 – Ricognizione partecipazioni possedute” con la quale venne motivata la decisione del mantenimento della partecipazione del Comune di Biella in ATL Biella s.c.a.r.l. proprio con l’avviato processo di razionalizzazione volto a potenziare la capacità produttiva societaria e la sostenibilità economico-patrimoniale nel tempo;

Dato atto che:

- il predetto processo di razionalizzazione si è concluso con l’atto costitutivo della nuova s.c.a.r.l, rep. n. 75840/15992 del 30.12.2019 e che pertanto anche la nuova “Agenzia di Accoglienza e Promozione Turistica Locale Biella, Valsesia, Vercelli” è finalizzata al perseguimento delle finalità istituzionali del Comune ed è strettamente necessaria a tale scopo;
- in data 10.06.2020 sono stati approvati dall’Assemblea del Soci della nuova Agenzia di Accoglienza e Promozione Turistica Locale:
 - Il budget previsionale annualità 2020, che prevede costi totali per euro 702.941,15 totalmente coperti dai ricavi di pari importo;
 - Il Piano di Attività annualità 2020 contenente iniziative e progetti concreti finalizzati a sviluppare l’offerta turistica del territorio e a promuovere al meglio i prodotti turistici delle province di Biella e di Vercelli declinati secondo le peculiarità di ciascuna area geografica e con l’obiettivo di migliorare l’accoglienza dei turisti e, quindi, di contribuire a favorire lo sviluppo economico del territorio;

Richiamati:

- la Legge n. 190/2014 – cd. Legge di Stabilità 2015 – che stabilisce all’articolo 1, commi da 611 a 614 il nuovo perimetro delle società partecipate, al fine di assicurare il coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell’azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato. Gli enti locali, tra gli altri, sono chiamati ad avviare un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute;
- il D.lgs. 19.08.2016 n. 175 “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”, pubblicato nella Gazz. Uff. 8 settembre 2016, n. 210, il quale all’art. 4 recita:

“1. Le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società;

2. Nei limiti di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate:

a) Produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

b) Autoproduzione di beni o servizi strumentali all’ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in maniera di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

Accertato, quindi, che gli enti locali possono partecipare esclusivamente a società, anche consortili, costruite in forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata, anche in forma cooperativa e possono acquisire partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività di cui al soprariportato art. 4, punto 2, del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175;

Ritenuto che la s.c.a.r.l. “Agenzia di Accoglienza e Promozione Turistica Locale, Biella, Valsesia, Vercelli” sia funzionale al perseguimento delle finalità istituzionali proprie del Comune ai sensi di quanto previsto dall’art. 4 comma 2 del D.Lgs. 175/2016 in quanto opera nello svolgimento dei servizi pubblici di interesse generale quali l’informazione, l’assistenza e la promozione turistiche allo scopo ultimo di contribuire allo sviluppo economico del territorio;

Rilevato pertanto il rispetto di quanto previsto dalla normativa sopra richiamata, con specifico riferimento al perseguimento da parte della Società delle proprie finalità istituzionali finalizzate alla produzione di un servizio di interesse generale;

Dato atto che la convenienza economica di tale operazione è da ricondursi al fatto che il prezzo d’acquisto è pari al valore nominale delle quote a suo tempo posto a base di gara dalla Provincia di Biella (ancorché il criterio di aggiudicazione prevedesse anche offerte in aumento) e che si tratta di una Società che, grazie al contenimento dei costi operativi derivati dalla fusione, è destinata a realizzare maggiore efficacia ed efficienza dei servizi prestati e a fruire di risparmi di costi gestionali tali da assicurare l’equilibrio del bilancio, come peraltro indicato nel primo budget previsionale approvato dai Soci in data 10.06.2020;

Dato altresì atto che la convenienza dell’operazione non è soltanto economica ma è anche di migliore perseguimento dell’interesse pubblico locale, atteso che, nell’ambito della

gestione degli equilibri all'interno della neonata società, è importante e necessario mantenere adeguata rappresentanza del territorio biellese nel riparto delle quote di partecipazione affinché nell'esercizio delle funzioni attribuite alle Agenzie di Promozione Turistica Locale dalla Legge Regionale 11.07.2016 n. 14 siano tenute in debita considerazione le esigenze di Biella e della sua provincia (e ciò anche in vista di eventuali futuri accorpamenti tra le aziende di promozione turistica locale presenti sul territorio regionale);

Rilevato inoltre che l'incremento della quota di partecipazione consente al Comune di Biella di esercitare un maggior controllo sulla qualità dei servizi resi dalla Società ed un migliore perseguimento dell'interesse pubblico primario relativo alla promozione turistica del territorio (anche in considerazione del fatto che all'interno del Comune non sono presenti risorse finanziarie e professionali in numero tale da garantire il conseguimento di tale obiettivo);

Preso atto che il presente atto di acquisizione di ulteriore quota societaria dovrà essere trasmesso alla Corte dei Conti, a fini conoscitivi, e all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, per l'esercizio dei poteri di cui all'art. 21 bis della Legge 10.10.1990 n. 287;

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile, favorevoli, espressi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs n. 267/2000;

Con voti favorevoli n. 23 (Sindaco, Biassoli, Bruschi, Caldesi, Colletta, Dantonina, Ercoli, Es Saket, Ferrari, Ferrero, Maiolatesi, Mazza, Milan, Mino, Neggia, Olivero, Paraggio, Perini, Rizzo, Speziga, Topazzo, Vignola, Zen), contrari n. /, astenuti n. 06 (Barrasso, Botta, Foglio Bonda, Gentile Donato, Gentile Sara, Robazza), espressi per appello nominale

DELIBERA

1. di autorizzare l'acquisizione dalla Provincia di Biella, mediante procedura di negoziazione diretta ai sensi dell'art. 10, comma 2, del D. Lgs. 175/2016, di n. 19.020 quote della Agenzia di Accoglienza e Promozione Turistica Locale Biella Valsesia Vercelli al prezzo di Euro 1 (uno) per ciascuna quota;
 2. di dare atto che, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, del D.Lgs. 175/2016, l'acquisizione della ulteriore partecipazione suddetta è strettamente necessaria al conseguimento delle finalità istituzionali del Comune di Biella;
 3. di dare atto che la spesa di Euro 19.020,00 trova copertura sul cap. 301011114000/90 del Bilancio di previsione 2020;
 4. di dare mandato al Dirigente del Servizio "Società Partecipate" per la sottoscrizione con la Provincia di Biella dell'atto pubblico di compravendita delle quote di partecipazione di cui sopra;
 5. di dare mandato alla dirigenza per tutti gli atti amministrativi conseguenti alla presente deliberazione;
 6. di dichiarare, con voti favorevoli, unanimi, espressi per appello nominale, la presente deliberazione immediatamente eseguibile stante l'urgenza di provvedere in merito.
-
-